

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione

SOMMARIO

Martedì 31 gennaio 2012

SEDE REFERENTE

Martedì 31 gennaio 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

Omissis

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4887).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4887 del deputato Lanzillotta, recante «Modifiche agli articoli 114, 118, 119 e 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Illustra quindi il contenuto della proposta di legge costituzionale 4887 Lanzillotta, la quale si propone di razionalizzare l'assetto istituzionale della Repubblica, nel senso di un ripensamento del sistema di governo a tre punte, introdotto dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in base al quale insistono sul medesimo territorio le regioni, le province e i comuni, tutti in rapporto paritario con lo Stato e senza relazione gerarchica tra loro. L'ottica della proposta di legge n. 4887 è invece quella di un'articolazione per sistemi regionali all'interno dei quali i comuni siano le «unità amministrative di base», che si associano, dando vita a enti di area vasta (province o città metropolitane) che hanno il compito di governare le funzioni di programmazione del territorio e di gestione dei servizi a rete, con una conseguente ridefinizione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle province e delle città metropolitane medesime.

Gli articoli da 1 a 5 della proposta di legge costituzionale intervengono, quindi, sull'impostazione del titolo V della parte seconda della Costituzione per gli aspetti che costituiscono l'indispensabile presupposto costituzionale delle nuove norme in materia di enti intermedi (cioè province e città metropolitane).

In particolare l'articolo 1 riformula la rubrica del titolo V, con la soppressione del riferimento alle Province.

L'articolo 2 modifica i commi primo e secondo dell'articolo 114 della Costituzione nel senso di semplificare i livelli istituzionali, conservando come organi della Repubblica solamente lo Stato, le regioni e i comuni e cambiando anche l'ordine di elencazione dei livelli antepoendo lo Stato. Regioni e comuni mantengono la previsione vigente della propria autonomia, con statuti, poteri e funzioni propri. È soppresso, quindi, il riferimento a province e città metropolitane quali enti costitutivi della Repubblica. In questo nuovo assetto la regione diviene, pur nel rispetto dell'autonomia comunale, l'ambito di riferimento del coordinamento del governo dei territori. In virtù di tale considerazione la proposta di legge costituzionale inserisce un nuovo terzo comma dell'articolo 114, in cui si prevede la facoltà per le regioni, con propria legge, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge dello Stato, di istituire enti di «area vasta», vale a dire le province o le città metropolitane, stabilendo tuttavia una soglia minima di 500.000 abitanti per le prime e di un milione di abitanti per le seconde, con l'effetto di una consistente riduzione degli enti attualmente esistenti.

L'articolo 3 modifica nel senso sopra indicato l'articolo 118 della Costituzione. Il primo comma del nuovo articolo 118 statuisce che la titolarità delle funzioni amministrative resta attribuita ai soli comuni. Il secondo comma specifica che le regioni possono istituire province o città metropolitane al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza delle funzioni. È attribuita alle regioni anche la facoltà di soppressione delle province. Il terzo comma precisa che i comuni sono titolari di proprie funzioni amministrative e di quelle conferite dalla legge statale o regionale e che quando la gestione delle funzioni comunali è attribuita alle province o alle città metropolitane, queste la esercitano in via esclusiva. Come conseguenza della modifica dell'articolo 114, all'ultimo comma dell'articolo 118 è soppresso il riferimento a Province e Città metropolitane.

L'articolo 4 adegua l'articolo 119 della Costituzione, relativo all'autonomia finanziaria e fiscale dei diversi livelli di governo, alla nuova struttura istituzionale. Viene, quindi, soppresso, al primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma il riferimento a Province e Città metropolitane. L'autonomia costituzionalmente garantita in materia di entrata e di spesa viene così riservata solo a regioni e comuni. Con una novella al secondo comma dell'articolo 119, si rinvia alla legge statale la determinazione delle modalità di finanziamento delle funzioni assegnate in gestione agli enti intermedi, cioè Province e Città metropolitane.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione relativo alla procedura per l'istituzione e la mutazione delle circoscrizioni delle province, come conseguenza dell'attribuzione di tale potere alle Regioni.

L'articolo 6 rinvia ad una legge, anch'essa di rango costituzionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta dal progetto n. 4887, la disciplina delle modalità di transizione dal vecchio al nuovo sistema e la determinazione delle funzioni che i comuni potranno gestire solo attraverso gli enti intermedi. Tale legge dovrà determinare i criteri per la definizione degli ambiti territoriali di Province e Città metropolitane, le modalità di elezione indiretta dei loro organi di Governo e le funzioni comunali attribuite ad esse in via esclusiva, nonché disciplinare il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 gennaio 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.